



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche

Coordinamento Nazionale Giustizia



**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 204

Roma, 27 settembre 2010

Oggetto: Legge 104 : il Ministero del Lavoro chiarisce alcuni aspetti.

Si trasmette il notiziario del CSE n. 9 prot. n.0149/CSE/10 del 21 settembre 2010 inerente la materia in oggetto.

**Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Raimondo Castellana - Piero Piazza)**



CSE

Confederazione Indipendente Sindacati Europei
Segreteria Generale

Prot. n. 0149/CSE10

Roma, 21 settembre 2010

NOTIZIARIO N° 9

A tutte le Organizzazioni Sindacali aderenti
A tutte le strutture sindacali CSE

LORO SEDI

Legge 104: il Ministero del Lavoro chiarisce alcuni aspetti

Interessanti chiarimenti giungono dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alle modalità di fruizione dei permessi per l'assistenza ai familiari disabili, previsti dall'art.33, comma 3 della L.104/92.

L'occasione è data da un'istanza avanzata da un'associazione di consumatori, che riguardava in particolare:

- il preavviso con cui tale permesso deve essere richiesto al datore di lavoro;
- se sia il dipendente o il datore di lavoro che stabilisce le date di fruizione del permesso;
- la facoltà da parte del dipendente di modificare unilateralmente la giornata programmata per la fruizione.

Nella sua risposta la Direzione Generale ha posto l'accento sull'assenza di una disciplina normativa puntuale su questi problemi, e sulla necessità, nel regolare queste situazioni, di contemperare il diritto all'assistenza del disabile con il buon andamento dell'attività imprenditoriale.

In quest'ottica si consiglia che il datore di lavoro richieda, laddove possibile, una programmazione della fruizione dei permessi, magari a cadenza settimanale o mensile, e che questa venga elaborata secondo criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori, e senza perdere di vista la necessità di non compromettere il buon andamento dell'azienda.

Gli stessi principi vanno applicati anche nelle situazioni in cui il dipendente ha bisogno di modificare la giornata di fruizione già programmata, fermo restando che eventuali improcrastinabili esigenze del disabile hanno sempre la prevalenza sulle esigenze imprenditoriali.

Si allega la risposta del Ministero del Lavoro all'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori.

LA SEGRETERIA GENERALE



**Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Prot. 25/1/0011635

Roma, 6 luglio 2010

*Alla Associazione Nazionale Cooperative di
Consumatori
Via A. Guattani, 9
00161 Roma*

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – permessi per assistenza disabili di cui all'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992.

L'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito ai permessi previsti dall'art. 33, comma 3, L. n. 104/1992. In particolare, si chiedono chiarimenti relativi alle modalità di fruizione dei tre giorni di permesso mensile, frazionabili anche in permessi orari, per quanto concerne:

- il preavviso con il quale tale permesso deve essere richiesto dal lavoratore avente diritto;
- il soggetto – datore di lavoro o dipendente – che stabilisce le date di fruizione del permesso;
- la facoltà del dipendente di modificare unilateralmente la giornata programmata per la fruizione del permesso, spostandola ad altra data.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro si rappresenta quanto segue.

Stante l'assenza di una disciplina normativa in ordine alle problematiche oggetto di interpello, occorre richiamare principi di carattere generale volti a **contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto all'assistenza da parte del disabile.**

In tal senso si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove:

- il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza;
- purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza;

- **segua criteri quanto più possibile condivisi con i lavoratori o con le loro rappresentanze;**
la predeterminazione di tali criteri dovrebbe altresì garantire il mantenimento della capacità produttiva dell'impresa e senza comprometterne, come detto, il buon andamento.

I medesimi principi dovrebbero evidentemente essere osservati per quanto concerne la possibilità, da parte del dipendente, di modificare la giornata in precedenza programmata per la fruizione del permesso, fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)

DP